

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1991, n. 5

Norme per potenziare il servizio di traduzioni nell'amministrazione regionale, norme urgenti in materia di personale nonché norme sul personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano e norme per l'uso della lingua ladina per i dipendenti dei comuni ladini della Provincia di Bolzano

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

NORME SULLA CONTRATTAZIONE

Art. 1

Ambito di applicazione e obiettivi

1. La Regione disciplina, in armonia con la Costituzione, con lo Statuto speciale di autonomia, con i principi di riforma economico-sociale desumibili dalle disposizioni della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, l'organizzazione del lavoro e il rapporto di impiego del proprio personale e del personale il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata.

2. La Regione persegue gradualmente l'obiettivo dell'omogeneizzazione dello stato giuridico e del trattamento economico del proprio personale con quello del personale degli enti pubblici operanti nel territorio regionale.

3. Nel perseguire l'obiettivo predetto, viene tenuto conto delle peculiarità locali quali:

- a) il requisito del bilinguismo per l'ammissione in servizio negli uffici regionali, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni.
- b) le diversità organizzative e funzionali rispetto ad altri enti pubblici.

Art. 2

Disciplina di legge

1. Sono regolati, in ogni caso, con legge regionale, ovvero, sulla base della legge, con atto amministrativo, sentite le organizzazioni sindacali, le seguenti materie:

LEGGE REGIONALE
21 febbraio 1991, n. 5

- a) gli organi, le strutture, le modalità di preposizione alle medesime, i principi fondamentali di organizzazione delle strutture e le relative attribuzioni;
- b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
- c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
- d) i criteri per la formazione professionale, l'aggiornamento e il perfezionamento;
- e) i ruoli organici, la loro consistenza e dotazione per qualifiche funzionali;
- f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
- g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
- h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
- i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti nonché la condizioni e modalità atte a garantire la chiarezza, la trasparenza e la pubblicità dell'azione amministrativa.

Art. 3

Disciplina in base ad accordi

1. Nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente articolo, sono disciplinati, con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

- a) il regime retributivo e i trattamenti accessori ed integrativi, compresi quelli di missione e trasferimento, nonché eventuali acconti;
- b) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi del precedente articolo 2, lettera a);
- c) l'identificazione delle qualifiche funzionali in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
- d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza delle strutture;
- e) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione ed i procedimenti di rispetto;
- f) il lavoro straordinario;
- g) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale, l'aggiornamento e il perfezionamento;
- h) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale, anche in ordine a quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
- i) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale.

Art. 4

Accordi sindacali e composizione delle delegazioni

1. Per gli accordi da stipulare ai sensi della presente legge, la delegazione della Regione è designata dalla Giunta regionale; della

stessa fanno parte in ogni caso il Presidente della Giunta o un Assessore dallo stesso delegato, che la presiede.

2. La delegazione sindacale è composta da non più di tre rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale. Sono considerate rappresentative a tali fini le organizzazioni sindacali che abbiano un numero di iscritti non inferiore al cinque per cento delle deleghe complessivamente rilasciate all'Amministrazione per la ritenuta del contributo sindacale. Nei limiti suindicati spetta ad ogni delegazione un rappresentante in ragione di un numero di iscritti, risultante dalle deleghe, pari a detta percentuale o a frazione di essa superiore alla metà.

3. Le delegazioni iniziano le trattative almeno sei mesi prima della scadenza dei precedenti accordi e formulano un'ipotesi di accordo entro tre mesi dall'inizio delle trattative medesime.

4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo, o che dichiarino di non partecipare alle trattative, possono trasmettere al Presidente della Giunta regionale ed ai componenti la delegazione della Regione le loro osservazioni.

5. La Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate nel successivo articolo 7, ne autorizza la sottoscrizione.

6. In caso di determinazione negativa della Giunta regionale, le parti devono formulare, entro il termine di sessanta giorni, una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente la Giunta regionale.

7. Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con deliberazione della Giunta regionale, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina contenuta nell'accordo stesso. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, punto 8 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1987, n. 8, partecipano alla formazione degli accordi di cui al presente articolo anche le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento e di Bolzano.

9. A tale scopo, la delegazione di parte pubblica della Regione di cui al comma 1 è integrata da due membri per ciascuna Camera di Commercio di Trento e di Bolzano, di cui in ogni caso il Presidente o un membro di Giunta dallo stesso delegato.

10. La delegazione sindacale è integrata da un rappresentante per ogni organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa del personale della Camera di Commercio di Trento e da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa del personale della Camera di Commercio di Bolzano. Sono considerate rappresentative a tali fini le organizzazioni sindacali che abbiano un numero di iscritti non inferiore al cinque per cento delle deleghe complessivamente rilasciate a ciascuna Amministrazione camerale per la ritenuta del contributo sindacale.

Art. 5

Contenuto degli accordi

1. Vengono dettate, con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 3, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione ed il componimento dei conflitti di lavoro, ferme restando le norme sancite dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

2. È fatto divieto di concedere trattamenti integrativi non previsti dagli accordi e comunque comportanti oneri aggiuntivi.

3. Le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo debbono aver adottato, come condizione per la partecipazione alle procedure ivi previste, codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano l'obbligo di preavviso non inferiore a quindici giorni e modalità di svolgimento tali da garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione all'essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. I codici di autoregolamentazione devono essere allegati agli accordi di cui all'articolo 3.

Art. 6

Efficacia temporale degli accordi

1. Gli accordi stipulati ai sensi della presente legge hanno durata triennale.

2. La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi.

3. Il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, trova applicazione nei confronti dei dipendenti regionali per il periodo 1 gennaio 1988 - 31 dicembre 1990.

Art. 7

Copertura finanziaria degli accordi

1. La spesa destinata alla contrattazione per il triennio deve essere indicata in apposita legge, con la quale viene determinata la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.

2. La Giunta regionale, in sede di approvazione degli accordi, non può assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente, se non previa modifica della legge medesima.

3. L'onere derivante dalla contrattazione collettiva viene determinato con legge di bilancio nel quadro delle indicazioni del presente articolo.

LEGGE REGIONALE
21 febbraio 1991, n. 5

Art. 8
Personale dirigenziale

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza regionale, resta disciplinato dalle vigenti disposizioni il trattamento giuridico ed economico del personale appartenente alla qualifica dirigenziale. Rimane altresì fermo quanto disposto dall'articolo 52 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5.

Art. 9
Norma transitoria

1. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme per la disciplina delle materie di cui ai precedenti articoli 2 e 3, continuano ad applicarsi nelle materie medesime le disposizioni vigenti.

TITOLO II

NORME PER POTENZIARE IL SERVIZIO
DI TRADUZIONE

Art. 10
*Applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574*

1. Al fine di assicurare la piena applicazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare le misure di cui agli articoli seguenti.

Art. 11
Concorsi pubblici per l'assunzione di traduttori

1. La Giunta regionale è autorizzata a bandire, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e tenendo conto del disposto del successivo articolo 27, pubblici concorsi per l'assunzione di personale da inquadrare nei profili concernenti le funzioni di traduttore, nei limiti delle disponibilità di organico.

2. In considerazione dell'urgenza di cui all'articolo 10, i termini previsti dalla legislazione vigente per l'espletamento dei pubblici concorsi sono ridotti alla metà.

Direzione dell'Ufficio traduzioni e relazioni linguistiche

1. La nomina a direttore dell'Ufficio traduzioni e relazioni linguistiche può essere conferita, in deroga a quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, a persona estranea all'Amministrazione. L'interessato deve essere in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti per l'accesso al profilo professionale di collaboratore linguistico e dei requisiti generali per l'ammissione all'impiego presso la Regione, con esclusione del limite di età, nonché di idonei titoli professionali, atti a dimostrare una adeguata esperienza professionale nel settore delle traduzioni dalle lingue italiana e tedesca.

2. La nomina è disposta dalla Giunta regionale con contratto a tempo determinato per un periodo comunque non superiore alla durata in carica della Giunta stessa. Il contratto è rinnovabile.

3. Il direttore dell'ufficio, nominato ai sensi del precedente comma 1, deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, prescritto per l'accesso alla carriera direttiva.

4. Al direttore dell'Ufficio traduzioni e relazioni linguistiche, nominato ai sensi del comma 1, è attribuito il trattamento economico iniziale spettante ai dipendenti inquadrati nella nona qualifica funzionale, un'indennità di funzione non pensionabile corrispondente, nella misura lorda, a quella di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, oltre all'indennità integrativa speciale e agli altri assegni spettanti per legge.

5. L'indennità di funzione di cui al precedente comma spetta altresì al direttore dell'Ufficio nominato tra i dipendenti regionali di ruolo.

Convenzioni con società, agenzie o uffici specializzati in traduzioni per esigenze straordinarie

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con società, agenzie o uffici specializzati in traduzioni nella lingua tedesca e ladina, per esigenze straordinarie di traduzione di testi ad alto contenuto specialistico.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti delle Giunte delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento e di Bolzano.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 14

Norme per il personale del Libro fondiario

1. Nei procedimenti relativi agli affari tavolari, il conservatore del Libro fondiario esercita le funzioni del cancelliere, in conformità al disposto dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569.

2. In relazione all'applicazione della disposizione del comma 1, è istituita una specifica indennità non cumulabile con il premio incentivante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344. Gli importi e le modalità di erogazione sono determinati con i procedimenti e gli accordi di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

3. In applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 e dell'articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1, la predisposizione dei decreti tavolari da parte dei conservatori del Libro fondiario è effettuata contestualmente in doppio originale in lingua italiana e tedesca.

Art. 15

Ricostruzione di carriera del personale già appartenente alle carriere di concetto del Ministero delle Finanze transitato alla Regione in virtù della delega in materia di catasto

1. Le disposizioni di cui alla legge 24 maggio 1989, n. 193 trovano applicazione, alle stesse condizioni e sulla base dei requisiti in essa previsti, anche nei confronti del personale già appartenente alle carriere di concetto del Ministero delle Finanze transitato alla Regione in virtù della delega in materia di catasto, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ricostruzione di carriera conseguente è effettuata all'occorrenza, anche con il collocamento in soprannumero del personale interessato, con riferimento a profili professionali della stessa area funzionale inseriti in qualifica funzionale superiore a quella di appartenenza. Fino al permanere di eventuali posizioni soprannumerarie, sarà considerato indisponibile un corrispondente numero di posti nel contingente organico del profilo professionale di provenienza inserito nella qualifica funzionale immediatamente inferiore.

3. Le domande dirette ad ottenere i benefici di cui al presente articolo devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il personale che beneficia della ricostruzione di carriera di cui al presente articolo continua a prestare la propria opera, per almeno dieci anni, anche con le mansioni del profilo professionale di provenienza.

LEGGE REGIONALE
21 febbraio 1991, n. 5

Art. 16

Inquadramento di personale in posizione di comando

1. Il personale di ruolo dipendente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai Consigli delle medesime Province e della Regione o da altri enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Regione in posizione di comando può, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, essere inquadrato, a domanda, nell'ambito dei posti disponibili della dotazione organica complessiva del ruolo unico del personale regionale.

2. L'inquadramento è disposto con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale, nella qualifica funzionale e nell'eventuale profilo professionale corrispondenti a quelli ricoperti presso l'ente di provenienza, con riconoscimento ai fini economici dell'anzianità maturata presso lo stesso. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale viene attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente del ruolo stesso, oltre alle eventuali indennità spettanti a norma di legge. Qualora detto trattamento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, risulti inferiore a quello acquisto presso l'ente di provenienza, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici di carattere generale.

Art. 17

Indennità di direzione

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, è sostituito con il seguente nuovo periodo: «Al personale al quale viene attribuita l'indennità di cui al presente articolo la Regione corrisponderà, all'atto della cessazione dal servizio, una integrazione del trattamento di quiescenza spettante, da computarsi sulla base dell'aliquota di pensione maturata, pari al dieci per cento dell'ultima indennità percepita per ogni anno di servizio, e proporzionalmente per le frazioni temporali rapportate a mese, prestato con l'incarico di preposizione con funzioni direzionali, attribuito in applicazione della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni. L'integrazione suddetta sarà adeguata alle variazioni delle misure dell'indennità medesima.»

Art. 18

Inquadramento nel profilo professionale di programmatore di centro elaborazione dati

1. Il personale in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che ha positivamente frequentato gli speciali corsi di formazione professionale organizzati nell'anno 1987 dall'Amministrazione regionale, in collaborazione con il centro ricerche e applicazioni sui sistemi informatici di Trento, nonché i corsi di formazione specialistica organizzati negli anni 1987 e 1988 dall'Amministra-

LEGGE REGIONALE
21 febbraio 1991, n. 5

zione regionale e che, successivamente, ha svolto e svolge tuttora le funzioni connesse allo sviluppo del sistema informativo regionale è inquadrato nel profilo professionale di programmatore di centro elaborazione dati rientrante nella sesta qualifica funzionale.

2. L'inquadramento è subordinato al superamento di apposita prova selettiva, vertente sulle materie inerenti le funzioni del profilo di programmatore di centro elaborazione dati, ed ha effetto dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 19

Indennità di trascrizione di atti dal gotico

1. L'indennità mensile di trascrizione di atti dal gotico, prevista dall'articolo 12 della legge regionale 11 giugno 1980, n. 1, spetta anche al personale addetto alla meccanizzazione dei dati del Libro fondiario e del Catasto ed assegnato in servizio alla Ripartizione V, chiamato ad operare negli Uffici del Libro fondiario e del Catasto della provincia di Bolzano ai fini della meccanizzazione dei dati tavolari e catastali, nonché al personale addetto alla squadra per il rilevamento geodetico operante nel territorio della provincia di Bolzano.

2. L'indennità medesima viene corrisposta nelle misure e con le modalità previste dall'articolo 55 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5.

Art. 20

Compensi per la partecipazione a commissioni e comitati

1. L'entità dell'assegno compensativo per il lavoro preparatorio e di studio compiuto al di fuori di riunioni di commissioni e comitati regionali, previsto dal comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 39 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, è determinata dalla Giunta regionale, anche in via preventiva, su base annuale, in misura comunque non superiore all'importo derivante dal rapporto ad anno del compenso massimo mensile di lire 2.000.000.

2. L'assegno compensativo di cui al comma precedente non spetta ai dipendenti regionali.

3. Il compenso previsto dall'articolo 6 della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1, modificata da ultimo dall'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1988, n. 26, è aumentato ad un massimo di lire 2.000.000 mensili.

Art. 21

Inquadramento in ruolo del personale assunto in base all'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 e ad altre norme regionali

1. Il personale assunto in base all'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, e quello assunto con contratto a tempo determina-

LEGGE REGIONALE
21 febbraio 1991, n. 5

to in base a disposizioni di leggi regionali vigenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda, nel limite dei posti disponibili, tra il personale di ruolo, previo superamento di un concorso riservato di idoneità, con esami scritti e orali, da bandirsi entro sei mesi dalla data predetta.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il personale che esplica mansioni dei profili professionali di conducente di automezzi e di addetto ai servizi generali-agente tecnico, può essere inquadrato in ruolo senza concorso, previo parere favorevole del Consiglio per l'organizzazione ed il personale. Il personale che esplica mansioni della quarta qualifica funzionale può essere inquadrato in ruolo, previo superamento della prova selettiva prevista dalla vigente legislazione per l'accesso a detta qualifica funzionale.

3. Le materie di esame e le modalità del concorso riservato di cui al comma 1 saranno stabilite con regolamento di esecuzione.

4. Il personale, di cui al comma 1, assunto con contratto a tempo determinato in base a disposizioni di leggi regionali vigenti, è ammesso al concorso riservato previsto per la qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto.

5. Il rapporto di impiego temporaneo del personale attualmente in servizio è prorogato fino al momento di approvazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1.

6. Al personale di cui al presente articolo il servizio non di ruolo prestato in base al rapporto temporaneo di impiego, previsto dall'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 o in base al rapporto contrattuale a tempo determinato, previsto da disposizioni di leggi regionali vigenti è riconosciuto secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Art. 22

Preposizione alle Ripartizioni e strutture equiparate e nomina del Vice Segretario della Giunta regionale

1. All'articolo 23 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, è aggiunto il seguente nuovo comma:

«3 bis. Nel limite del venti per cento dei posti d'organico della carriera dirigenziale e con le modalità di cui al precedente comma, l'incarico di Vice Segretario della Giunta regionale o di preposizione ad una Ripartizione o struttura equiparata può altresì essere conferito a personale comandato da altre pubbliche amministrazioni, purché lo stesso rivesta, da almeno tre anni, presso l'ente di appartenenza, una qualifica dirigenziale pari o assimilabile a quella prevista dalla vigente legislazione regionale per la preposizione alle strutture organizzative sopra menzionate e sia inoltre in possesso di diploma di laurea. A detto personale spetta l'indennità di direzione prevista rispettivamente per il Vice Segretario della Giunta regionale e per il dirigente di Ripartizione.»

Art. 23

Espletamento accelerato di procedure concorsuali

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'espletamento dei concorsi interni previsti dagli articoli 60 quarter, 61 bis e 68 bis della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituiti dagli articoli 46, 47 e 58 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, nonché all'espletamento dei concorsi pubblici previsti dalla vigente normativa e finalizzati alla copertura dei posti di organico disponibili nell'ambito delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali.

Art. 24

Titoli di studio richiesti per le qualifiche catastali

1. Tra i titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di collaboratore tecnico catastale (settima qualifica funzionale) e di esperto topografo (ottava qualifica funzionale) sono ammessi anche i diplomi di laurea in architettura ed in ingegneria forestale.

Art. 25

Elevazione del limite di età

1. I limiti di età per l'accesso all'impiego presso la Regione Trentino-Alto Adige sono aumentati nei confronti delle donne di tre anni per ogni figlio. L'aumento complessivo dei limiti di età, anche cumulato con eventuali benefici previsti da leggi speciali, non può comunque superare i dieci anni.

Art. 26

Personale supplente

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad assumere, con proprio decreto immediatamente esecutivo, personale supplente in sostituzione di dipendenti, che non rivestano la qualifica dirigenziale, assenti dal servizio per periodi superiori ad un mese, esclusi i periodi di congedo ordinario, nonché per effetto delle disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

2. L'assunzione del personale supplente è disposta per il periodo corrispondente all'assenza del dipendente da sostituire.

3. Al personale supplente è corrisposto il trattamento economico previsto per le qualifiche funzionali iniziali di appartenenza del personale sostituito, oltre all'indennità integrativa speciale e alle altre competenze accessorie.

4. Il personale supplente sarà scelto, per quanto possibile, tra gli appartenenti ad un gruppo linguistico che non raggiunga la proporzione stabilita dall'articolo 15 della legge regionale 28 settembre 1958, n. 23 e deve essere in possesso di tutti i requisiti per l'accesso alla qualifica, fatta eccezione per il limite di età.

LEGGE REGIONALE
21 febbraio 1991, n. 5

Art. 27

Nuova definizione del ruolo unico del personale regionale

1. Le dotazioni organiche di cui alla Tabella C) della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, anche in attuazione del decreto legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, e successive normative applicative, sono sostituite dalle seguenti:

Ruolo unico del personale regionale	
Dotazioni organiche	
Carriera dirigenziale	
- qualifica di dirigente	9
Qualifica funzionale nona	55
Qualifica funzionale ottava	65
Qualifica funzionale settima	140
Qualifica funzionale sesta	160
Qualifica funzionale quinta	240
Qualifica funzionale quarta	135
Qualifica funzionale terza	45
Qualifica funzionale seconda	1
Qualifica funzionale prima	-
	850
TOTALE	850

TITOLO IV

**NORME SULLO STATO GIURIDICO
E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI TRENTO E DI BOLZANO**

Art. 28

Ruolo unico del personale camerale

1. Le tabelle A) e B) allegate alla legge regionale 18 giugno 1987, n. 8 sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

Art. 29

Inquadramento in altro profilo professionale

1. Il personale comunque in servizio presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano che ha positivamente frequentato entro il 31 dicembre 1989 corsi di formazione all'uopo organizzati o ai quali è stato inviato su richiesta dell'Amministrazione per essere adibito a servizi connessi con lo sviluppo del sistema informatico camerale e ha svolto e tuttora svolge le funzioni connesse con tali servizi presso il Centro elaborazione dati è inquadrato nel profilo professionale corrispondente alle funzioni esercitate, rientrando rispettivamente nella quinta qualifica funzionale, ove il di-

pendente sia in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, ovvero nella sesta qualifica funzionale, qualora il dipendente sia in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ferma restando per la provincia di Bolzano la necessità di possedere l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche.

2. L'inquadramento è subordinato al superamento di apposita prova selettiva, vertente sulle materie inerenti le funzioni del profilo di operatore amministrativo, operatore contabile, operatore di console e di centro elaborazione dati, rispettivamente del profilo di programmatore di centro elaborazione dati, ed ha effetto dalla data di approvazione della graduatoria.

TITOLO V

INDENNITÀ DI FUNZIONE PER L'USO DELLA LINGUA LADINA PER I DIPENDENTI DEI COMUNI DELLE VALLI GARDENA E BADIA E DEL COMUNE DI CASTELROTTO NELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Art. 30

Indennità di funzione per l'uso della lingua ladina per i dipendenti dei Comuni delle Valli Gardena e Badia e del Comune di Castelrotto nella provincia di Bolzano

1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, modificato con l'articolo 12 della legge regionale 5 marzo 1983, n. 1, è inserito il seguente articolo:

«Art. 28 bis

1. Al fine di assicurare l'applicazione delle norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 relativamente all'uso della lingua ladina da parte degli organi ed uffici dei Comuni ladini siti nelle valli Gardena e Badia e del Comune di Castelrotto nella provincia di Bolzano, è attribuita ai dipendenti comunali che abbiano superato l'apposito esame di conoscenza della lingua ladina, in servizio presso i Comuni menzionati o loro consorzi, una indennità mensile di funzione in misura corrispondente all'indennità speciale prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'indennità di cui al comma precedente viene corrisposta al personale avente titolo con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

3. La misura dell'indennità di cui al precedente comma sarà adeguata alle misure stabilite, tempo per tempo, dalla normativa statale e

LEGGE REGIONALE
21 febbraio 1991, n. 5

con le decorrenze nella stessa indicate per l'indennità speciale di seconda lingua di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454.

4. Alla spesa derivante dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti annuali di bilancio dei Comuni di cui al precedente comma 1».

Art. 31

Norma finanziaria

1. L'onere per l'attuazione della presente legge viene valutato in lire 650 milioni per l'anno 1990 e in lire 900 milioni, in ragione d'anno, a decorrere dal 1991.

2. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 1.550 milioni gravante sull'esercizio 1991 si provvede, per lire 650 milioni, relativi all'esercizio 1990 mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1990 ai sensi dell'articolo 23, commi 4 e 5, del Testo Unico delle leggi regionali sulla contabilità generale della Regione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 1985, n. 2/L, e per lire 900 milioni, relativi all'esercizio 1991, mediante riduzione del fondo globale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1991.

Art. 32

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 21 febbraio 1991

Il Presidente della Giunta regionale
ANDREOLLI

*Il Commissario del Governo
per la Provincia di Trento*
G. Destro

**Ruolo unico del personale della Camera
di commercio, industria, artigianato
e agricoltura di Trento**

Dotazioni organiche

Carriera dirigenziale	
- qualifica di dirigente	5
Qualifica funzionale nona	3
Qualifica funzionale ottava	9
Qualifica funzionale settima	23
Qualifica funzionale sesta	19
Qualifica funzionale quinta	53
Qualifica funzionale quarta	20
Qualifica funzionale terza	9
Qualifica funzionale seconda	5
	146

**Ruolo unico del personale della Camera
di commercio, industria, artigianato
e agricoltura di Bolzano**

Dotazioni organiche

Carriera dirigenziale	
- qualifica di dirigente	5
Qualifica funzionale nona	3
Qualifica funzionale ottava	9
Qualifica funzionale settima	23
Qualifica funzionale sesta	19
Qualifica funzionale quinta	53
Qualifica funzionale quarta	20
Qualifica funzionale terza	9
Qualifica funzionale seconda	5
	146

